



Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge dell'8 novembre 1934² sulle banche è modificata come segue:

Art. 1a Banche

È considerata banca chi opera prevalentemente nel settore finanziario e:

- a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico superiori a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;
- b. accetta a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo e investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi; o
- c. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, con lo scopo di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

Art. 1b Promozione dell'innovazione

¹ Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano prevalentemente nel settore finanziario e:

- a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi o si prestano pubblicamente a tale scopo, e
- b. non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi.

RS ...

1

2 RS 952.0

² Il Consiglio federale può modificare l'importo conformemente al capoverso 1 tenendo in considerazione la competitività e la capacità innovativa della piazza finanziaria svizzera.

³ Sono fatte salve le seguenti disposizioni:

- a. La contabilità delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle prescrizioni del Codice delle obbligazioni³.
- b. Le persone di cui al capoverso 1 devono far verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni.
- c. Ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 o dell'articolo 9a capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori⁴ le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
- d. Gli articoli 37a (depositi privilegiati) e 37b (pagamento immediato) non sono applicabili ai depositi di persone di cui al capoverso 1. I depositanti devono essere informati al riguardo prima che effettuino il deposito.

⁴ La FINMA in casi particolari può sancire l'applicabilità dei capoversi 1–3 anche alle persone che:

- a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico superiori a 100 milioni di franchi o si prestano pubblicamente a tale scopo, non li investono né corrispondono interessi sugli stessi e garantiscono la tutela dei clienti con misure particolari; o
- b. operano prevalentemente nel settore finanziario, non accettano depositi del pubblico e richiedono un'autorizzazione.

Art. 47 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona ai sensi dell'articolo 1b, membro di un organo o impiegato di una società di audit;

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

- ³ RS 220
- ⁴ RS 221.302
- ⁵ RS 956.1

1. Legge del 16 dicembre 2005⁶ sui revisori

Art. 9a cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica di:

- a. intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro (LRD);
- b. persone ai sensi dell'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche.

2. Legge del 10 ottobre 1997⁹ sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. a

² Sono intermediari finanziari:

- a. le banche ai sensi dell'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934¹⁰ sulle banche e le persone ai sensi dell'articolo 1b della stessa legge.

3. Legge del 22 giugno 2007¹¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3 cpv. 1 lett. a

¹ Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

- a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o che l'hanno ottenuto in seguito a una richiesta su base volontaria; e

Art. 5

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione, la competitività e la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera.

⁶ RS 221.302
⁷ RS 955.0
⁸ RS 941.31
⁹ RS 955.0
¹⁰ RS 941.31
¹¹ RS 956.1

Art. 15 cpv. 2 lett. a

²La tasa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù dell'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934¹² sulle banche, della legge del 24 marzo 1995¹³ sulle borse e della legge del 25 giugno 1930¹⁴ sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza in virtù dell'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;

¹² RS 952.0

¹³ RS 954.1

¹⁴ RS 211.423.4